

**Oggetto**

Domanda di annullamento della Decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005 L 190, pag. 22)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Nederland BV, la Akzo Nobel Chemicals International BV, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV sono condannate alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 143 dell'11 giugno 2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2007**  
— Angelidis/Parlamento

(Causa T-113/05) (<sup>1</sup>)

*(Pubblico impiego — Dipendenti — Copertura di un posto di grado A2 — Rigetto di una candidatura — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)*

(2008/C 22/77)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Angel Angelidis (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Bencomo Weber, J.F. de Wachter e A. Lukošūtė, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo di respingere la candidatura del ricorrente al posto di direttore della direzione «Bilancio» della direzione generale delle commissioni incaricate delle politiche interne del Parlamento e di nominare un altro candidato a detto posto, e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del rigetto della sua candidatura.

**Dispositivo**

- 1) La decisione dell'ufficio del Parlamento europeo 25 febbraio 2004, recante nomina del sig. Alfredo De Feo al posto di direttore del

*bilancio della direzione generale delle commissioni incaricate delle politiche interne del Parlamento europeo è annullata.*

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Parlamento è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 115 del 14.5.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007**  
— Italia/Commissione

(Causa T-308/05) (<sup>1</sup>)

*(«Fondi strutturali — Cofinanziamento — Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 448/2004 — Requisiti di ammissibilità degli accenti erogati da organismi nazionali nell'ambito di regimi di aiuti di Stato o relativamente alla concessione di aiuti — Prova dell'utilizzo dei fondi da parte dei destinatari ultimi — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile»)*

(2008/C 22/78)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Repubblica Italiana (rappresentanti: inizialmente A. Cingolo, successivamente P. Gentili, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. G. Faedo)

**Oggetto**

Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione del 7 giugno 2005, n. 5272, dell'8 giugno 2005, n. 5453, del 17 giugno 2005, nn. 5726 e 5728, e del 23 giugno 2005, n. 5952

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 257 del 15.10.2005.